

## Relazione

Lo scopo della presente proposta di legge è molteplice: evitare gli abbandoni degli animali, spesso dovuti alla mancanza di risorse per curarli; fare in modo che le persone più fragili non debbano subire un ulteriore aggravio economico per il sopraggiungere di una malattia al proprio animale; ed infine evitare che situazioni igienico-sanitarie critiche possano peggiorare ulteriormente la situazione delle persone già in difficoltà.

Si intende istituire un servizio che eroghi gratuitamente le prestazioni sanitarie necessarie agli animali di affezione posseduti dalle persone in carico ai servizi sociali e agli animali di affezione impiegati negli interventi assistiti con gli animali, quindi cani di accompagnamento per i ciechi e tutti gli animali di affezione impegnati in ruoli di pet therapy. L'accesso al servizio avverrà su segnalazione da parte dei Servizi Sociali Territoriali di competenza, e garantirà gratuitamente sugli animali da compagnia dei soggetti aventi diritto: visite cliniche, profilassi vaccinali, sverminatura e somministrazione di antiparassitari e anti filarica, eventuali prelievi e identificazione e registrazione sull'anagrafe canina tramite applicazione di microchip.

La proposta di legge riprende una analoga iniziativa della Regione Piemonte che ha inserito gli ambulatori veterinari sociali nella legge 16 del 2024 "Disposizioni coordinate in materia di tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo", e nasce dalla consapevolezza che gli animali da compagnia rivestono un importante ruolo terapeutico in particolare per i soggetti fragili come anziani, minori e persone diversamente abili, ruolo che si sta di recente rivalutando, individuando una strutturazione metodologica e impieghi terapeutici mirati a specifiche psicopatologie.

Si tratta di un intervento di sostegno alle persone in difficoltà, un intervento di contrasto alla povertà e prevenzione del rischio di esclusione. A partire dalla 2020, dall'emergenza covid in poi l'indice che misura il Rischio di povertà ed esclusione sociale è cresciuto in modo allarmante anche nella nostra regione. Dopo un picco del 11,2% nel 2021, l'indice che misura il Rischio di povertà ed esclusione è stato misurato nel 2022 e 2023 in 9,6% e a 7,4%, un dato al di sotto la media nazionale ma che preoccupa messo a confronto con i dati relativi il periodo pre-covid, periodo che già scontava la coda lunga della crisi del debito del 2011 (in Emilia-Romagna la % di famiglie in povertà relativa è oggi pari al 5,2 nel 2019 era al 3,2).

Analogamente i dati sull'abbandono degli animali d'affezione sono allarmanti. Il tredicesimo report annuale "Animali in Città" di Legambiente, appena pubblicato e redatto su dati 2023 (report condotto con il patrocinio di Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano) illustra un trend negativo a livello nazionale: con 85 mila cani abbandonati nel 2023 in aumento dell'8,6% rispetto al 2022. Preoccupa anche il numero di cani randagi, ossia quelli senza proprietari che li rivendicano, che lo studio stima in 358mila in Italia nel 2023.

D'altra parte, lo studio di Legambiente ricorda come negli ultimi 20 anni il numero di cani e i gatti nelle case degli italiani sia quadruplicato, segno di cambiamento culturale profondo che questa legge valuta positivo e vuole accompagnare. Questo progetto di legge assume infatti il valore del rapporto uomo animale, dove l'animale da compagnia svolge un ruolo relazionale importante e rappresenta un punto di riferimento affettivo. Il servizio è inteso quindi anche come uno strumento di prevenzione, dove la salute umana e animale sono strettamente correlate tra loro e all'ambiente che le circonda.

#### SCHEDE TECNICHE - analisi degli articoli

Art. 1. L'articolo 1 interviene in modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2005 per aggiungere tra gli oggetti della legge il supporto alla gestione degli animali d'affezione detenuti da soggetti in carico ai servizi sociali territoriali.

Art. 2. L'articolo 2 interviene in modifica della legge regionale n. 5 del 2005 inserendo l'articolo 13 bis "Interventi per soggetti in carico ai servizi sociali" che prevede l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite agli animali d'affezione detenuti da soggetti in carico al sistema dei servizi sociali e agli animali d'affezione impiegati negli interventi assistiti con gli animali.

Art. 3. Clausola valutativa relativa al controllo che l'Assemblea legislativa esercita con cadenza triennale sull'attuazione della legge valutando le prestazioni erogate e i risultati ottenuti nel contrastare i fenomeni dell'abbandono e del randagismo.

Art. 4. Norma finanziaria che rimanda agli atti di definizione del Bilancio regionale.

## **PROGETTO DI LEGGE**

### **Capo I**

#### ***Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale)***

#### **Art. 1**

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2005

1. All'articolo 1 comma 2 della legge regionale n. 5 del 2005 dopo la parola "sinantropi" sono aggiunte le seguenti parole:

e favorisce e supporta la gestione degli animali d'affezione detenuti da soggetti in carico ai servizi sociali territoriali

#### **Art. 2**

Introduzione dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 5 del 2005

#### **Art. 13 bis**

(Interventi per soggetti in carico ai servizi sociali)

1. La Regione assicura l'erogazione di prestazioni veterinarie gratuite, compresa l'identificazione elettronica e la sterilizzazione, agli animali d'affezione detenuti da soggetti in carico al sistema dei servizi sociali, secondo le normative regionali vigenti.

2. Le verifiche sanitarie e le prestazioni di cui al comma 1 sono garantite dagli ambulatori veterinari sociali delle Asl.

3. Le verifiche di cui al comma 2 sono estese, previa l'assunzione di apposito provvedimento della Giunta regionale, agli animali d'affezione impiegati negli interventi assistiti con gli animali.

## **Capo II**

### ***Disposizioni finali***

#### **Art. 3**

##### Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel contrastare il fenomeno degli abbandoni degli animali e nell'evitare che situazioni igienico-sanitarie critiche per gli animali di affezione contribuiscano a peggiorare la situazione dei proprietari che siano già in difficoltà; presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:

- a) il numero di ambulatori veterinari sociali predisposti per dare supporto ai soggetti in carico al sistema dei servizi sociali;
- b) il numero di animali di affezione di proprietà persone in carico ai servizi sociali e di animali d'affezione impiegati negli interventi assistiti con gli animali che usufruiscono dei servizi degli ambulatori veterinari sociali della Asl;
- c) il numero e la tipologia di interventi erogata dagli ambulatori veterinari sociali;
- d) la stima della ricaduta degli interventi realizzati in termini di riduzione degli abbandoni e del randagismo;
- e) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

#### **Art. 4**

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20: Fondi e accantonamenti - Programma 3: Altri fondi - Titolo 1: Spese correnti, "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi" del bilancio autonomo 2024-2026 dell'Assemblea legislativa. Si autorizzano le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), e in particolare dall'articolo 68, nonché dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in particolare dall'articolo 67.